



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

7ª Seduta pubblica – Giovedì 17 dicembre 2020

Deliberazione n. 118

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI SPERANZON, FORMAGGIO, POLATO, SORANZO, RAZZOLINI, VILLANOVA, VENTURINI E BRESCACIN RELATIVO A “MODIFICA DELL’ARTICOLO 33 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1998, N. 25 “DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”” IN OCCASIONE DELL’ESAME DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A “ADOZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR) 2021-2023. ARTICOLO 36, COMMA 3 E ALLEGATO 4/1, PUNTI 4.1 E 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SS.MM.II.; ARTICOLO 7 E SEZIONE III DELLA LEGGE REGIONALE N. 35/2001.”.  
(Proposta di deliberazione amministrativa n. 5)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

PREMESSO che la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” introduce, tra l’altro, all’articolo 33 bis, la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell’ordine. In particolare, si stabilisce che, per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, vigili del fuoco, alla polizia municipale utilizzano la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio;

VISTO che l’obiettivo dell’introduzione dell’articolo 33 bis era quello di incentivare la sicurezza e la prevenzione a bordo dei mezzi di trasporto grazie alla presenza di agenti di pubblica sicurezza che svolgono in modo permanente la loro funzione;

#### CONSIDERATO CHE:

- il personale appartenente alle Forze Armate sono riconosciute quali agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 7-bis “Concorso delle Forze armate nel

controllo del territorio” solo nell’esecuzione dei servizi previsti dalla legge 125/2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

- la divisa può rappresentare un valido strumento di deterrenza agli episodi di microcriminalità, di comportamenti scorretti da parte degli utenti nonché dell’evasione del pagamento delle tariffe;

RITENENDO che la presenza di personale appartenente alle Forze Armate e che indossi la divisa possa conseguire un effetto positivo contribuendo ad un’azione più completa ed efficace utile alla prevenzione di situazioni di criticità sempre più frequenti a bordo dei mezzi pubblici che vedono episodi di aggressioni al personale viaggiante, molestie ai viaggiatori oltre che di evasione tariffaria;

### **SI IMPEGNA**

ad adoperarsi per riconoscere la libera circolazione degli appartenenti alle Forze Armate che indossano la divisa estendendo quanto previsto all’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, senza oneri in capo al Bilancio regionale.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 40
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 5

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Nicola Ignazio Finco